



L' APE (ANTICIPO PENSIONISTICO) SOCIALE

Cos'è

È una prestazione economica assistenziale erogata dall'INPS ai lavoratori **dipendenti con almeno 63 anni e 5 mesi di età** (limite che può essere incrementato in ragione dell'aumento della speranza di vita) che hanno perso il lavoro, hanno esaurito le indennità di disoccupazione o si trovano in una delle altre situazioni previste dalla legge e posseggono determinati requisiti contributivi. È un'indennità che conduce verso la pensione di vecchiaia; una sorta di ponte. L'acronimo APE sta per Anticipo Pensionistico.

La misura, vigente dal 1° maggio 2017, ha natura sperimentale e la sua scadenza è stata più volte prorogata; da ultimo, **la legge di bilancio 2026 ha previsto l'applicazione delle disposizioni relative all'APE sociale fino al 31 dicembre 2026.**

Destinatari

Vi hanno diritto tutti i lavoratori iscritti **all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle seguenti condizioni:**

- a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure previste dalla legge, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in tal caso nei 36 mesi precedenti la scadenza del termine, devono aver avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi), che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni (cd. gravose), di cui all'allegato 3 della legge n. 234/2021:



- professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
- tecnici della salute;
- addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
- professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
- operatori della cura estetica;
- professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
- artigiani, operai specializzati e agricoltori; - conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali;
- operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
- conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
- conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
- operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
- conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
- conduttori di mulini e impastatrici;
- conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
- operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
- operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
- conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
- personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
- personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli; - portantini e professioni assimilate;
- professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
- professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Per gli operai edili individuati con i codici ISTAT, come indicati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta, il requisito dell'anzianità contributiva per l'accesso all'APE Sociale è ridotto ad almeno 32 anni.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi (di 30, 32 e 36 anni) richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

Requisiti e condizioni

Requisiti



Per ottenere l'indennità è necessario che i soggetti che si trovano in una delle condizioni sopra descritte posseggano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

- almeno 63 anni e 5 mesi di età;
- almeno 30 anni di anzianità contributiva;
- almeno 36 anni di anzianità contributiva per i lavoratori che svolgono le attività cd. gravose;
- almeno 32 anni per gli operai ed i dipendenti di imprese edili e per i conduttori di impianti per la fornitura di articoli in ceramica e terracotta;
- non essere titolari di alcuna pensione diretta.

I requisiti contributivi sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 24 mesi.

Condizioni

L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero.

L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con le prestazioni di disoccupazione, nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

Per i soggetti con certificazione al beneficio nel 2024, la percezione dell'indennità è altresì incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, svolta in Italia o all'estero.

È invece compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale nel limite di reddito di 5.000 euro lordi annui.

Nelle ipotesi di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo o di superamento del limite annuo (nel caso di lavoro autonomo occasionale), previsto dalla legge, il soggetto perde il diritto all'APE Sociale. L'indennità percepita nel corso dell'anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e l'INPS procede al relativo recupero.

Come funziona

Coloro che entro il 31 dicembre 2026 si trovano o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare o aver presentato domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2026, 15 luglio 2026 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2026.

Contestualmente o nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE Sociale, il soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso alla prestazione al fine di non perdere i ratei della prestazione.



Importante: La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio on line dedicato dell'INPS.

Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE Sociale, sia di accesso al beneficio, devono essere indirizzate alle sedi territoriali INPS di competenza e presentate in modalità telematica utilizzando i consueti canali istituzionali dell'INPS.

Per l'istruttoria delle domande è stato predisposto, congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL, un apposito protocollo in cui sono state individuate le modalità con cui effettuare lo scambio di dati con gli altri enti, le modalità attraverso cui effettuare un riscontro delle dichiarazioni rese dal richiedente e dal datore di lavoro, i casi in cui l'INPS può avvalersi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Per ulteriori approfondimenti vedi

<https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.ape-sociale---anticipo-pensionistico---verifica-requisiti.html>

Decorrenza

L'indennità dell'APE Sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio laddove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, previa cessazione dell'attività lavorativa.

L'APE Sociale è corrisposto ogni mese e per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia.

Al fine di valutare se le risorse finanziarie stanziare con la legge di bilancio risultino sufficienti a copertura del beneficio rispetto al numero degli aventi diritto, l'INPS procede al monitoraggio. Il monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico di vecchiaia e, a parità di requisito, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

Calcolo, durata e pagamento

L'APE, in caso di iscrizione ad un'unica gestione, è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di questo importo).

L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

Durante il godimento dell'indennità non spetta contribuzione figurativa.

Il trattamento di APE Sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti. Ai beneficiari non spettano gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF).

**Contatti utili:**

<https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.ape-sociale--anticipo-pensionistico---verifica-requisiti.html>

Fonti normative

legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi da 179 a 186,

legge n. 205 del 2017, articolo 1, c. 165,

legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) articolo 1, comma 290

legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) articolo 1, comma 136

legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) articolo 1, comma 175,

legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) articolo 1, commi 162 e 163

Scheda aggiornata al 7 gennaio 2026 GB/BB